



Il Ministro della cultura

Riparto di quota parte del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno degli organismi che operano nel settore della trasmissione e valorizzazione delle tradizioni popolari

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 89;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;



Il Ministro della cultura

- VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazione dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”*;
- VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante *“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”*;
- VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 36;
- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*;
- VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”*;
- TENUTO CONTO del valore testimoniale, culturale, storico, nonché della rilevanza sociale e didattica degli organismi che operano nel settore della trasmissione e valorizzazione delle tradizioni popolari;
- TENUTO CONTO altresì che le misure sanitarie connesse all'epidemia da COVID-19 hanno limitato le attività dei predetti organismi, riducendo altresì la possibilità di accedere a fonti di finanziamento quali la bigliettazione durante le manifestazioni;
- RILEVATA l'opportunità di sostenere detti organismi, al fine di facilitare la piena ripresa delle attività;

DECRETA

Art. 1

(Riparto di quota parte del fondo di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pari a euro 5 milioni per l'anno 2021, è destinata a sostenere gli organismi che operano nel settore della trasmissione e valorizzazione delle tradizioni popolari.



Il Ministro della cultura

2. Possono accedere al contributo di cui al presente decreto le associazioni senza scopo di lucro e le fondazioni con sede legale in Italia ed operanti da almeno 5 anni nel settore della trasmissione e valorizzazione delle tradizioni popolari, ivi inclusi cori, bande, carnevali storici, gruppi di rievocazione storica.

Art. 2

(Assegnazione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, nei limiti di spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti beneficiari, nel limite massimo di euro 10.000 per ciascun contributo, in proporzione all'ammontare dei costi effettivamente sostenuti nel periodo compreso tra 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2021 per le seguenti finalità:
 - a) costi sostenuti per l'implementazione delle misure sanitarie dovute all'epidemia da Covid-19;
 - b) costi sostenuti a seguito della cancellazione di eventi determinata dall'emergenza sanitaria;
 - c) costi sostenuti per la diffusione on line degli eventi proposti;
 - d) costi sostenuti per la digitalizzazione di materiale di archivio su supporti digitali ai fini della relativa divulgazione;
 - e) costi sostenuti per attività di documentazione, salvaguardia, promozione e valorizzazione delle tradizioni popolari;
 - f) costi sostenuti per attività di prova e formazione;
 - g) costi sostenuti per l'acquisto di materiali utili al rinnovamento delle dotazioni in possesso degli organismi, quali, a titolo esemplificativo, costumi, bandiere, strumenti musicali.

Art. 3

(Presentazione delle domande ed erogazione dei contributi)

1. Entro 10 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Spettacolo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.
2. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla Direzione generale Spettacolo, dichiarando, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, nonché l'ammontare dei costi di cui all'articolo 2, comma 1, e trasmettono la relativa documentazione fiscale.
3. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale Spettacolo entro il 31 dicembre 2021.



Il Ministro della cultura

Art. 4

(Verifiche e controlli)

1. Nel caso in cui la domanda di contributo o la documentazione trasmessa a corredo secondo quanto previsto dall'avviso di cui all'articolo 3 contengano elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Spettacolo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono trasferite sul pertinente capitolo di bilancio nell'ambito del centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 14 ottobre 2021

IL MINISTRO